



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 s.m.i. e norme collegate

Co.Ge. VIA_009

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS

PEC: VA@pec.mite.gov.it

Regione Puglia

Sezione Autorizzazioni Ambientali

PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

E p.c.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

PEC: protocollo.autportta@postecert.it

Comune di Taranto

PEC: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia

Direzione Scientifica

UOC Ambienti Naturali

Oggetto: [ID 9470] - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 relativo al progetto INTERCONNESSIONI AL PORTO DI TARANTO - Infrastrutturazione primaria e accessibilità stradale e ferroviaria area "Eco Industrial Park" - CUP: D51B21003550001. Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio. - Parere ARPA Puglia. Rif. Nota prot. n. 16040 del 01.06.23 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 40746 del 01.06.23.

Con la nota in oggetto l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio, nell'ambito del procedimento di VIA statale ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 ha comunicato la trasmissione di documentazione integrativa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed al Ministero della Cultura.

La documentazione integrativa, come risulta sul portale¹ Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE, è stata pubblicata in data 08.06.23 ed il termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico è fissato in data 23.06.23.

¹ <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9590/14085>

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Centralino: 080 5460111

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto

Centralino: 099 9946 310

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



La proposta in esame risulta inquadrata tra i progetti elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs.² n. 152/06, punto 15) *Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.*

La proposta rientra, inoltre, tra quelle comprese nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – Misura M5C3-11 Investimento 4 *“Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)”*, riportate nell'allegato 1 del D.M. n. 492/21 (cfr. intervento 5 per la ZES Ionica, codice unico D51B21003550001) e tra i progetti di cui all'art. 8 co. 2-bis del D.Lgs. n. 152/06.

Si richiamano le seguenti comunicazioni intercorse nell'ambito del procedimento in oggetto.

Con nota prot. MASE n. 23883 del 20.02.23, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 11590 del 20.02.23, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato la procedibilità dell'istanza in oggetto indicando, ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del D.lgs. n. 152/06, in 30 giorni il termine per l'acquisizione dei pareri.

Con nota prot. Regione Puglia n. 2694 del 20.02.23, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 11714 del 20.02.23, la Regione ha richiesto il parere di ARPA Puglia nell'ambito del procedimento di VIA in oggetto.

Con nota prot. ARPA Puglia n. 19595 del 22.03.23 è stato trasmesso il parere di competenza nell'ambito della fase ex co. 3 art. 24 del D.Lgs. n. 152/06.

Con nota prot. MASE-CTVA n. 3979 del 03.04.23 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 22715 del 03.04.23, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto al proponente di fornire integrazioni documentali entro venti giorni, specificando che: *“La Direzione generale pubblicherà sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (<https://va.mite.gov.it>) la documentazione trasmessa e, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, del deposito della documentazione integrativa sarà dato avviso al pubblico sulla home page del portale, nella sezione “in consultazione pubblica”, senza ulteriori comunicazioni ai soggetti in indirizzo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”*

Con nota prot. AP_TA.Porto_TA n. 8563 del 14.04.23, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 25525 del 14.03.22, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha richiesto la sospensione dei termini di sessanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa.

Con nota prot. MASE n. 64732 del 21.04.23, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 29335 del 21.04.23, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha concesso la proroga di sessanta giorni dei termini per la consegna della documentazione integrativa.

Esaminata la documentazione integrativa in formato digitale, richiamata in appendice, pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 08.06.23, si evidenzia che il proponente ha prodotto l'elaborato

² Nel presente parere si fa sempre riferimento al testo vigente, alla data in cui si scrive, di ogni atto normativo richiamato, come da modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla data di emanazione dell'atto stesso.



“EIP_VIA_1_signed.pdf” nel quale fornisce riscontro ai n. 18 punti riportati nelle conclusioni del parere prot. ARPA Puglia n. 19595 del 22.03.23, indicando gli elaborati revisionati e/o aggiuntivi di riferimento. In merito al riscontro fornito, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al punto “Conclusioni - 2”, relativamente alla verifica di coerenza della proposta con il Piano di Gestione Rischio di Alluvioni (PGRA), il proponente ha allegato il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale nel quale si riporta che³: “Questa Autorità di Bacino Distrettuale per quanto esposto e per quanto di competenza, esprime il proprio nulla osta al prosieguo dell’ iter progettuale riguardante la programmazione e realizzazione complessiva degli interventi proposti, evidenziando quanto segue:

- ogni singolo intervento previsto, in funzione della sequenza realizzativa individuata e sopra richiamata, dovrà acquisire, sulla base della progettazione definitiva, il parere vincolante di questa Autorità di Bacino Distrettuale, riguardo la compatibilità con il vigente Piano di Assetto Idrogeologico;
- lo studio idrologico ed idraulico eseguito in questa fase, ritenuto esaustivo in relazione al relativo livello di progettazione, nelle fasi di progettazione successive dovrà essere integrato da ulteriori valutazioni volte a testimoniare l’efficacia di ogni singolo intervento, secondo la sequenza realizzativa prevista;
- per ognuna delle ulteriori valutazioni di cui al punto precedente, dovranno essere definiti gli scenari di pericolosità e di rischio nell’intero areale oggetto di studio”.

Si segnala che, rispetto alla richiesta di verificare la coerenza della proposta con il Piano di Gestione della ZSC “Area delle Gravine” e con il D.P.P. del Comune di Taranto, riportata sempre al punto 2 delle conclusioni del parere prot. ARPA Puglia n. 19595 del 22.03.23, il proponente non ha fornito riscontro. Inoltre, si evidenzia nuovamente che il proponente, anche nello SIA revisionato, dichiara che⁴: “L’area dista circa 2 km dalla zona SIC ZPS “Terra delle Gravine” identificata con il codice IT9130007”. Tuttavia, come già osservato nel precedente parere, l’area destinata all’Eco Industrial Park risulta collocata a circa 460 m dal Sito Natura 2000 ZPS-ZSC “Area delle Gravine” (IT9130007).

In merito alla mancata verifica di coerenza con il Piano di Gestione della ZSC “Area delle Gravine”, si richiama quanto riportato nel parere prot. ARPA Puglia n. 19595 del 22.03.23: “Si osserva che il procedimento di V.I.A. in oggetto non comprende la Valutazione d’Incidenza Ambientale di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 357/97. Tuttavia, considerato l’impegno territoriale degli interventi e la prossimità del sito di interesse ad aree ZPS ed IBA, si richiama quanto previsto dall’art. 6 co. 3 della Direttiva n. 92/43/CEE: “ Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”. Altresì, l’art. 25 co. 1 del Regolamento del Piano di Gestione della ZSC “Area delle Gravine”, approvato con D.G.R. n. 2435/09, prevede che: “Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni al SIC-ZPS, direttamente o indirettamente incidenti su di

³ Rif. elab. “1LEIP_GEN_AL01_signed.pdf” - pag. 4

⁴ Rif. elab. “1LEIP_GEN_RE01_signed.pdf” - pag. 113



esso, in conformità al D.P.R. 120/2003””.

Anche relativamente alla mancata verifica di coerenza con il D.P.P. del Comune di Taranto, si richiama quanto riportato nel parere prot. ARPA Puglia n. 19595 del 22.03.23: *“Con particolare riferimento all’UCP - area di rispetto - siti storico culturali, si segnala che il D.P.P. del redigendo PUG del Comune di Taranto, adottato con D.C.C. n. 108/19, ha individuato, relativamente al sito storico culturale denominato “Masseria Carducci”, una più estesa fascia di rispetto, della quale il proponente non ha tenuto conto. Per gli aspetti 19 di compatibilità paesaggistica si rimanda comunque alle valutazioni di merito dell’ente competente, Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia.*

[...]

Si evidenzia che, con riferimento al D.P.P. del redigendo PUG del Comune di Taranto, adottato con D.C.C. n. 108/19, il proponente ha fornito uno stralcio tramite l’elaborato “EIP_INQ_PL07_signed_signed.pdf” ma non risulta presente l’analisi di coerenza dell’intervento in esame, anche in relazione agli adeguamenti al PPTR per le componenti tutelate, come sopra osservato.

[...]

In merito alla componente acque, il proponente riporta nello SIA un estratto 29 della Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia. Si evidenzia che nell’elaborato “1. Aggiornamento Carta Idrogeomorfologica_aggiornamento Adb” del D.P.P. del Comune di Taranto, nel sito di interesse risultano individuati il ciglio di sponda fluviale del corso d’acqua episodico coincidente con il Canale Bellavista ed una conoide ampiamente estesa. E pertanto si richiama quanto già sopra osservato in merito alla necessità di verificare la coerenza con il citato D.P.P.”.

*Con riferimento al punto “Conclusioni - 3”, relativamente alla richiesta di identificare e quantificare gli impatti diretti e indiretti sul fattore biodiversità secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida SNPA n. 28/20, il proponente ha integrato lo SIA⁵ con la valutazione degli impatti sul fattore biodiversità. In merito, dichiara che⁶: “Il territorio analizzato è occupato da un sistema vegetazionale di origine antropica definito come Agroecosistema, costituito essenzialmente da uliveti e frutteti e da vaste aree occupate da colture cerealicole e da vegetazione erbacea a carattere ruderale. La recente acquisizione delle aree da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, ha determinato l’abbandono delle attività agricole di buona parte dei frutteti e delle colture cerealicole presenti. Si osserva anche la presenza di diverse aree di deposito di materiale inerte e di rifiuti di ogni genere. La mancanza di lavorazioni del terreno, hanno consentito l’abbondante sviluppo di specie erbacee ruderali. L’aspetto vegetazionale più diffuso è quello caratterizzato da comunità legate a condizioni di degrado dovute a fenomeni di abbandono colturale con l’imposizione di una copertura determinata soprattutto da specie a carattere sinantropico-ruderale. Non mancano aree occupate da estesi canneti di Cannuccia d’acqua di palude (*Phragmites australis*), che formano comunità dense e tendenzialmente monolitiche”. Relativamente alla quantificazione degli impatti sul fattore biodiversità il proponente stima n. 120 piante di olivo e n. 400 piante di agrumi da estirpare. Non risulta chiaro se le n. 520 piante*

⁵ Cfr. elab. “1LEIP_GEN_RE01_signed.pdf” - pag. 113

⁶ Rif. elab. “1LEIP_GEN_RE01_signed.pdf” - pag. 114



soggette ad espianto saranno reimpiantate. Si richiama infatti che lo stesso proponente prevede nello SIA il trapianto di circa 5.700 alberature⁷.

Il proponente dichiara inoltre che⁸: *“Per quanto riguarda gli ecosistemi, i possibili impatti su questa componente derivano principalmente dalle escavazioni e/o movimentazioni di terra e dall’esercizio delle attività di scavo, oltre che dall’espianto della vegetazione presente. La significatività dell’impatto è da considerarsi mediamente trascurabile, soprattutto per la scarsa naturalità presente in sito, come dimostrata dalla relazione botanica (rif elaborato EIP.GEN.RE06) ed anche grazie agli interventi di mitigazione che saranno attuati, sia nell’ambito del primo stralcio sia del secondo”*. Si rappresenta che la relazione botanica a cui il proponente fa riferimento (elaborato *“EIP_GEN_RE06_signed.pdf”*) non è visionabile in quanto il file risulta danneggiato. Inoltre, nella quantificazione, tramite matrici, degli impatti, riportata nello SIA, per l’attività di *“Espianto della vegetazione e scavo di sbancamento”*, il proponente individua⁹ per flora e fauna un impatto ambientale alto, così definito *“si tratta di un’interferenza di entità medio-alta, caratterizzata da lunga durata o da una scala spaziale estesa, non mitigata/mitigabile e, in alcuni casi, irreversibile”*. Tale quantificazione risulta discordante con le considerazioni dello stesso proponente circa il valore trascurabile della significatività dell’impatto.

Più in generale, anche in assenza della relazione specialistica di riferimento, si ritiene che l’identificazione e quantificazione degli impatti diretti e indiretti sul fattore biodiversità non sia stata sviluppata secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida SNPA n. 28/20, come invece richiesto nel parere prot. ARPA Puglia n. 19595 del 22.03.23.

Con riferimento al punto “Conclusioni - 4”, il proponente ha prodotto l’elaborato *“EIP_GEN_RE06_signed.pdf”*. Si rappresenta, tuttavia, come già sopra osservato, che il file risulta danneggiato e non visionabile. Pertanto, in merito alle misure di mitigazione relative al fattore biodiversità, non risulta possibile esprimere una valutazione compiuta.

Con riferimento ai punti “Conclusioni - 5 e 6”, il proponente ha prodotto la *“Planimetria di cantiere”* (elab. *“1LEIP_GEN_PIDS07a_signed.pdf”*), specificando che l’ipotesi di layout di cantiere verrà approfondita nei successivi livelli progettuali. Nell’elaborato grafico prodotto il proponente ha indicato l’impronta a terra delle opere areali di progetto, della viabilità di cantiere, prevedendo tra le macrofasi di lavoro *l’espianto della vegetazione nella fase di sbancamento*. Le attività di espianto, stante quanto osservato al precedente punto, permangono non compiutamente definite. In merito alle attività di mitigazione degli impatti in fase di cantiere, oltre a quanto previsto nello SIA¹⁰, si richiama nuovamente quanto già osservato nel parere prot. ARPA Puglia n. 19595 del 22.03.23: *“si ritiene necessario applicare ulteriori buone pratiche quali: l’utilizzo di fog-cannon, l’impiego di mezzi destinati allo scavo conformi alle più recenti normative europee in termini di emissioni in atmosfera, la protezione dei cumuli di inerti dal vento mediante barriere fisiche (resti antipolvere, new jersey, pannelli) ed anche l’installazione di filtri sui sili di stoccaggio del cemento e della calce. [...] A tal proposito, si richiama il proponente a far riferimento anche alle indicazioni*

⁷ Rif. elab. *“1LEIP_GEN_RE01_signed.pdf”* - pag. 49

⁸ Rif. elab. *“1LEIP_GEN_RE01_signed.pdf”* - pag. 115

⁹ Rif. elab. *“1LEIP_GEN_RE01_signed.pdf”* - pag. 131

¹⁰ Rif. elab. *“1LEIP_GEN_RE01_signed.pdf”* - pag. 92



contenute nelle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale¹¹” redatte a cura di ARPAT”. Con particolare riferimento ai lavori in alveo di corsi d’acqua, si ribadisce che gli stessi devono essere condotti in periodi di magra e devono essere individuati gli idonei sistemi di deviazione delle acque superficiali (ad esempio con apposite casseformi o paratie) al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi e/o altre parti solide nelle acque e nell’alveo.

Con riferimento al punto “Conclusioni - 7”, relativamente all’analisi delle pressioni generate da rumore e vibrazioni, il proponente ha prodotto la “Relazione previsionale dell’impatto acustico” (elab. “1LEIP_GEN_RE13_signed.pdf”). Relativamente alle pressioni generate dai campi elettromagnetici, il proponente dichiara che¹²: “L’analisi delle pressioni generate da campi elettromagnetici sarà effettuata a seguito della definizione degli interventi da effettuare insieme al soggetto gestore delle linee Alta Tensione (TERN) al fine del superamento delle interferenze”. Nel merito si rimanda alle valutazioni della UOS Agenti Fisici di codesto Servizio Territoriale, già coinvolta nell’ambito dell’istruttoria per il procedimento in esame.

Con riferimento al punto “Conclusioni - 8”, così come riportato nella relazione identificata con la sigla EIP.VIA.1 “riscontro richiesta integrazioni” ai punti nn. 8 ,9 relativi al parere ARPA Puglia prot. n. 19595 del 22/03/2023, il proponente ha sostituito l’elaborato EIP.GEN.RE03 “Relazione terre e rocce da scavo” con l’elaborato EIP.GEN.RE03 “Piano di utilizzo terre e rocce da scavo”. Tuttavia, il nuovo elaborato proposto non risponde ancora alla normativa vigente e non risulta completo dei contenuti previsti.

In prima analisi, in riferimento al § 9 (pag. 43) “Bilancio dei materiali”, è previsto lo scavo di sbancamento di 151.790 m³ di terreno in totale nel primo stralcio oggetto del presente procedimento; il riutilizzo di 45.480,80 m³ di terreno nell’ambito del progetto “Intervento 1: interventi di mitigazione della Pericolosità idraulica nell’area idrografica del fiume Tara e Canale Fiumetto” oggetto di altro appalto; il riutilizzo di 45.480,80 m³ nell’ambito del sito di produzione ed il **conferimento a discarica o impianto di recupero di ben 67.815,40 m³**.

La soluzione di conferimento a discarica o ad impianto di recupero, di terreno agrario conforme ai requisiti ambientali di cui all’art. 4 del DPR 120/2017, **risulta inammissibile ai fini della sostenibilità dell’intervento**; deve essere pertanto previsto il **riutilizzo di tutto il terreno scavato**, presso ulteriori siti che potranno essere individuati anche con il confronto tra Enti locali operanti sul territorio.

Si propone infatti l’adozione di misure compensative quali la creazione di spazi verdi anche al di fuori delle aree di pertinenza dell’Autorità Portuale di Taranto (es. Green Belt del Comune di Taranto).

Si segnala inoltre la presenza di un refuso nella tabella di pag. 43 del “Piano di utilizzo terre e rocce da scavo” nella quale si riporta un valore di terre e rocce da scavo totali prodotte pari a 151.790 m³ (valore non coerente con la somma delle singole voci presenti nella succitata tabella). Si rappresenta, inoltre, che la stima effettuata riguarda le seguenti voci: *scavo di sbancamento per la realizzazione del piazzale di carico/scarico, scavo di sbancamento per la realizzazione della*

¹¹ <https://issuu.com/arpatoscana/docs/linee-guida-gestione-cantieri-ai-fi>

¹² Rif. elab. “EIP_VIA_1_signed.pdf” - pag. 2



viabilità primaria e secondaria, scavo per risagomatura/ riprofilatura intervento di mitigazione idraulica. Non risulta, pertanto, ancora chiaro se siano state computate o meno tutte le voci inerenti il I stralcio funzionale (interramento linea MT, interramento linea AT, delocalizzazione metanodotto SNAM, ecc.). Lo stesso proponente dichiara anche che¹³: “il materiale da scavo prodotto sarà utilizzato secondo quanto definito nel Piano di utilizzo delle terre e Rocce da scavo che sarà aggiornato nella successiva fase di progettazione. In particolare si prevede che il materiale in minima parte sarà riutilizzato per la formazione di opere in terra nell’ambito dei lavori in oggetto ed in parte ceduto ai siti di recupero individuati”. In merito, si richiama quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 120/17: “Nel caso in cui l’opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento”.

Il riferimento al previsto “aggiornamento nelle fasi successive della progettazione”, non giustifica l’assenza dei contenuti di cui all’allegato 5 del DPR 120/2017.

Si chiede pertanto al Proponente di attenersi a quanto disposto e disciplinato dall’art. 9 e dall’allegato 5 del DPR 120/2017 **prevedendo il completo riutilizzo del terreno scavato, qualora conforme ai requisiti di cui all’art.4** e l’invio ad impianto di recupero qualora il terreno non fosse conforme.

Con riferimento al punto “Conclusioni - 10”, in merito alla stima del volume di rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, come sopra richiamato, risulta stimato un volume di 67.815,4 m³ di terre e rocce da conferire in discarica e/o a centro di recupero, provenienti da attività di scavo e sbancamento. Inoltre, il proponente specifica che¹⁴: “Eventuali materiali da demolizione di opere in calcestruzzo armato o similari saranno trattati non nell’ambito delle terre e rocce da scavo, ma come rifiuti, la cui gestione è normata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Si osserva, tuttavia, che, nel bilancio dei materiali fornito, non risultano quantificati i volumi provenienti dalle attività di demolizione previste¹⁵.

Con riferimento alla presenza in sito “di diverse aree di deposito di materiale inerte e di rifiuti di ogni genere¹⁶”, si ritiene che, preliminarmente alla fase di cantiere, debba essere effettuata una classificazione, quantificazione e caratterizzazione dei rifiuti per procedere successivamente con le fasi di rimozione e smaltimento ai sensi di legge, ripristinando la qualità ambientale delle aree interessate. Di tale attività dovrà essere data adeguata attestazione ad esecuzione terminata, trasmettendo idonea relazione entro trenta giorni dall’ultimazione della stessa.

Con riferimento al punto “Conclusioni - 11”, il proponente rimanda alla “Relazione di sostenibilità dell’opera” (elab. “1LEIP_GEN_RE02_signed_signed.pdf”), già prodotta in prima istanza. Si rileva che il succitato elaborato contiene stime delle emissioni di gas ad effetto serra generate o evitate dalla realizzazione dell’opera ma non analizza gli impatti, in fase di esercizio, dovuti al traffico indotto da e verso il sito di progetto.

¹³ Rif. elab. “EIP_GEN_RE03_signed.pdf” - pag. 42

¹⁴ Rif. elab. “EIP_GEN_RE03_signed.pdf” - pag. 1

¹⁵ Rif. elab. “1LEIP_GEN_RE01_signed.pdf” - pag. 24

¹⁶ Rif. elab. “1LEIP_GEN_RE01_signed.pdf” - pag. 114



Con riferimento al punto “Conclusioni - 12”, il proponente afferma che¹⁷: “Non si è a conoscenza di ulteriori progetti approvati, per cui si rimanda alle successive fasi di progettazione per la verifica di probabili impatti”. Si rappresenta che, tra i contenuti dello SIA definiti dall’Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06, è prevista la descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l’altro [...] al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all’uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.

Con riferimento al punto “Conclusioni - 13”, il proponente dichiara che¹⁸: “Si è provveduto all’integrazione degli elaborati EIP.PR.PL15, EIP.PR.PL16 relativi al bilancio del consumo di suolo, suddiviso per il I° stralcio e per l’intervento complessivo (I° e II° stralcio), comprensivo di tabelle con indicazione della destinazione prevista in progetto per ciascuna tipologia di suolo interessato e rispettiva quantificazione, e di calcolo complessivo del consumo di suolo prodotto”. Si rappresenta preliminarmente che il file “EIP_PR_PL15_signed.pdf” risulta danneggiato e non visionabile. Tuttavia, a pagina 109 dello SIA revisionato¹⁹, il proponente quantifica, all’interno del perimetro dell’area dell’Eco Industrial Park, le superfici non artificiali (codici CORINE 2111, 221, 222, 223, 322) soggette a trasformazione in superfici artificiali, definendo un totale di consumo di suolo pari a 181.570 m² dovuto alla realizzazione del I stralcio. Nell’elaborato grafico “EIP_PR_PL16_signed.pdf”, vengono stimati 551.964 m² di consumo di suolo, considerando la realizzazione del I I stralcio. Si osserva che nel calcolo fornito il proponente include anche le “aree verdi urbane” (classe CORINE 141) che tuttavia non rientrano propriamente tra le classi di consumo di suolo permanente e/o reversibile definite nel sistema di classificazione del consumo di suolo (cfr. Report²⁰ SNPA 32/22). Più in generale, il riscontro fornito dal proponente non risponde propriamente alla richiesta formulata nel precedente parere ARPA, che richiama a tener conto, nell’analisi delle ragionevoli alternative, di quanto previsto dalle Linee Guida SNPA n. 28/20 per la riduzione del consumo di suolo: “Nella scelta dell’alternativa ragionevole più sostenibile dal punto di vista ambientale, deve essere considerato quale criterio di premialità l’aspetto relativo al risparmio di “consumo di suolo”, sia nella fase di realizzazione, sia nella fase di esercizio dell’opera, nell’ottica di limitare quanto più possibile il consumo di suolo libero (“greenfield”) a favore di aree già pavimentate/dotate di infrastrutture e servizi o di suolo già compromesso (“brownfield”), cercando di utilizzare aree dismesse, di degrado, interstiziali, di risulta”. Inoltre, si ritiene utile richiamare quanto previsto dal Report SNPA n. 32/22 in relazione all’obiettivo del consumo di suolo netto pari a zero previsto per il 2030 dal Piano Nazionale per la Transizione Ecologica: “Il consumo di suolo netto è valutato attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l’aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, deimpermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altro (Commissione Europea, 2012). La Commissione ha chiarito che “azzeramento del consumo di suolo netto” significa evitare l’impermeabilizzazione

¹⁷ Rif. elab. “EIP_VIA_1_signed.pdf” - pag. 2

¹⁸ Rif. elab. “EIP_VIA_1_signed.pdf” - pag. 2

¹⁹ Rif. elab. “1LEIP_GEN_RE01_signed” - pag. 109

²⁰ <https://www.snpambiente.it/2022/07/26/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2022/>



di aree agricole e di aree aperte, anche in ambito urbano, e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali (Commissione Europea, 2016)".

Con riferimento al punto "Conclusioni - 14": il proponente riporta che saranno allestite apposite aree in cui effettuare tutte le lavorazioni e i processi che eventualmente possono determinare la produzione di reflui, i quali saranno trattati attraverso appositi sistemi tali da garantire il rispetto dei limiti indicati in Tabella 4 All.5 Parte III del D.lgs. 152/2006.

Con riferimento al punto "Conclusioni - 15": in riscontro alla richiesta di una stima quantitativa dei consumi idrici previsti e della quota parte che possa essere soddisfatta dal riutilizzo delle acque meteoriche, il proponente ha specificato che "Sulla base della stima del fabbisogno idrico delle piantumazioni previste nella successiva fase progettuale sarà definita una stima quantitativa del consumo idrico". Inoltre, nell'elaborato EIP.GEN.RE05 "Relazione tecnica smaltimento acque meteoriche", il proponente ha riportato "Inoltre si prevede che un volume pari al fabbisogno irriguo da determinare sulla base delle piantumazioni che verranno definite in fase esecutiva, possa essere stoccato in apposite vasche di raccolta acque (di seconda pioggia) per poi essere riutilizzate per l'irrigazione delle aree a verde."

Con riferimento al punto "Conclusioni - 16": in riscontro alla richiesta di informazioni relative all'impianto di trattamento delle acque meteoriche prevedendo, in particolare, la registrazione del quantitativo di acqua da riutilizzare, dettagliando lo schema di processo, specificando la rete di distribuzione, le modalità di riutilizzo e predisponendo apposito punto di campionamento per la determinazione delle caratteristiche analitiche, il proponente ha prodotto gli elaborati EIP.GEN.RE05 "Relazione tecnica smaltimento acque meteoriche", 1LEIP.INF.PR17, con modifica della rete di smaltimento acque meteoriche e 1LEIP.INF.PR14, con individuazione delle particelle catastali nell'area buffer dell'impianto di tipo B. Il proponente ha allegato l'elaborato "1LEIP.GEN.AL01" con riscontro positivo della Provincia di Taranto, in riferimento alla richiesta per l'acquisizione della presenza dei pozzi, in cui si certifica che "non risultano censiti pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano ricadenti sulle particelle da voi indicate ricadenti sui fogli di mappa n. 165, 166, 168, 170, 181 del Comune di Taranto."

Con riferimento al punto "Conclusioni - 17": in riscontro alla richiesta di informazioni relative all'impianto di trattamento delle acque reflue, descrivendo le modalità e la zona di scarico nonché le opere ad esso connesse, prevedendo pozzetti di campionamento e specificando le modalità di gestione dei rifiuti che si originano dall'impianto, il Proponente ha provveduto ad aggiungere l'elaborato 1LEIP.INF.PR16 "Planimetria di progetto dei sottoservizi: Rete acque reflue civili" con modifica della condotta delle acque reflue civili e individuazione del recapito nella rete Consortile ASI TA esistente.

Con riferimento al punto "Conclusioni - 18", il proponente ha prodotto l'elaborato "Progetto di monitoraggio ambientale" (elab. "1LEIP_GEN_PMA09.pdf"). Con riferimento alle componenti "settore idrico", "settore naturale" e "rumore" si rappresenta che non risultano identificate le stazioni di monitoraggio. Inoltre, relativamente al fattore biodiversità, per la fase di esercizio, così come già osservato nel parere prot. ARPA Puglia n. 19595 del 22.03.23, deve essere previsto il controllo degli attecchimenti delle specie vegetali oggetto di rimpianto e di quelle utilizzate per la



realizzazione delle aree a verde, prevedendo il risarcimento delle eventuali fallanze, ai fini della verifica della buona riuscita delle azioni di mitigazione. Si evidenzia che, come da indicazioni delle Linee Guida ISPRA per il Progetto di monitoraggio ambientale (PMA), la durata del periodo di monitoraggio *post-operam* per le opere di mitigazione dovrà essere di almeno tre anni, al fine di garantire e verificare l'attecchimento delle specie vegetali piantumate.

Più in generale, si osserva che, per le diverse componenti sottoposte a monitoraggio, devono essere compiutamente identificate le aree di indagine, le stazioni/punti di monitoraggio, i parametri analitici descrittivi, le tecniche di campionamento, misura, analisi e relativa strumentazione, la frequenza dei campionamenti e la durata complessiva dei monitoraggi nelle diverse fasi temporali (*ante-operam*, in corso d'opera, *post-operam*), le metodologie di controllo di qualità, validazione, analisi ed elaborazione dei dati del monitoraggio per la valutazione delle variazioni nel tempo dei valori dei parametri analitici utilizzati, le eventuali azioni da intraprendere in relazione all'insorgenza di condizioni anomale o critiche inattese rispetto ai valori di riferimento assunti, le modalità di restituzione dei dati funzionali a documentare le modalità di attuazione e gli esiti del monitoraggio ambientale. In altri termini, si ritiene che il PMA proposto non risponda compiutamente alle indicazioni del documento ISPRA "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)", con riferimento agli indirizzi metodologici generali e specifici.

Tutto quanto sopra rappresentato, esaminata la documentazione integrativa in atti, si rappresenta che il proponente ha fornito solo parziale riscontro ai rilievi espressi nel parere prot. ARPA Puglia n. 19595 del 22.03.23 in quanto:

1. permane la mancanza della verifica di coerenza della proposta in esame con il Piano di Gestione della ZSC "Area delle Gravine" e con il D.P.P. del Comune di Taranto;
2. l'identificazione e quantificazione degli impatti diretti e indiretti sul fattore biodiversità, anche in assenza dell'elaborato specialistico "EIP_GEN_RE06_signed.pdf"²¹, non risulta sviluppata secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida SNPA n. 28/20, come, invece, già richiesto nel parere prot. ARPA Puglia n. 19595 del 22.03.23;
3. in merito alle misure di mitigazione relative al fattore biodiversità, il proponente rimanda sempre all'elaborato non leggibile "EIP_GEN_RE06_signed.pdf" e, pertanto, non risulta possibile esprimere una valutazione compiuta;
4. in merito alle misure di mitigazione degli impatti in fase di cantiere, si ribadisce che, con particolare riferimento ai lavori in alveo di corsi d'acqua, gli stessi devono avvenire in periodi di magra e devono essere individuati gli idonei sistemi di deviazione delle acque superficiali (ad esempio con apposite casseformi o paratie) al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi e/o altre parti solide nelle acque e nell'alveo. Più in generale, si richiama, per la fase di cantiere, a considerare anche le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale"²² redatte a cura di ARPAT;

²¹ File in atti non leggibile in quanto danneggiato

²² <https://issuu.com/arpatoscana/docs/linee-guida-gestione-cantieri-ai-fi>



5. relativamente alla compiuta identificazione e quantificazione delle trasformazioni sulla componente suolo e sottosuolo, sembrerebbero non computate tutte le voci di scavo inerenti il I stralcio funzionale (interramento linea MT, interrimento linea AT, delocalizzazione metanodotto SNAM, ecc.);
6. relativamente alla quantificazione dei rifiuti prodotti in cantiere, nel bilancio dei materiali fornito, non risultano individuati i volumi provenienti dalle attività di demolizione. Inoltre, con riferimento alla presenza in sito *“di diverse aree di deposito di materiale inerte e di rifiuti di ogni genere²³”*, si ritiene che, preliminarmente alla fase di cantiere, debba essere effettuata una classificazione, quantificazione e caratterizzazione dei rifiuti per procedere successivamente con le fasi di rimozione e smaltimento ai sensi di legge, ripristinando la qualità ambientale delle aree interessate. Di tale attività dovrà essere data adeguata attestazione ad esecuzione terminata, trasmettendo idonea relazione entro trenta giorni dall'ultimazione della stessa;
7. permane la mancanza dell'analisi degli impatti dovuti al traffico indotto da e verso il sito di progetto, durante la fase di esercizio, come da indicazioni delle Linee²⁴ Guida SNPA 28/20;
8. l'analisi degli impatti cumulativi viene rimandata dal proponente alle successive fasi di progettazione; tuttavia è necessario richiamare che ai sensi dell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06, lo SIA deve contenere *la descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro [...] al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;*
9. nell'ambito dell'analisi delle ragionevoli alternative, tenuto conto che la proposta comporta l'occupazione di suoli ad attuale uso agricolo (quantificati in 181.570 m² a seguito della realizzazione del I stralcio, e 551.964 m² a seguito della realizzazione del I I stralcio), non risulta indagato l'aspetto relativo al risparmio di “consumo di suolo”. Secondo le indicazioni delle Linee Guida SNPA n. 28/20, al fine di limitare quanto più possibile il consumo di suolo libero (“greenfield”), devono essere preferite le aree già pavimentate/dotate di infrastrutture e servizi o di suolo già compromesso (“brownfield”), anche tenuto conto, come sopra estesamente rappresentato, di quanto riportato nel Report SNPA n. 32/22 in relazione all'obiettivo del consumo di suolo netto pari a zero previsto per il 2030 dal Piano Nazionale per la Transizione Ecologica;
10. il PMA proposto, per le ragioni sopra estesamente rappresentate, risulta generico e non risponde compiutamente alle indicazioni del documento ISPRA “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)”, con riferimento agli indirizzi metodologici generali e specifici.

²³ Rif. elab. “1LEIP_GEN_RE01_signed.pdf” - pag. 114

²⁴ https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2020/05/Linee_Guida_SNPA_LLGGVIA_28_2020.pdf



11. Il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo risulta carente e non conforme a quanto previsto dall' Allegato 5 del DPR 120/2017.
12. Non si ritiene ammissibile la previsione di conferire in discarica o in centro di recupero 67.815,40 m³ di terreno agrario qualora risultasse conforme ai requisiti di cui all'art. 4 del DPR 120/2017; pertanto si propone l'adozione di misure compensative di concerto con gli Enti Locali e l'utilizzo virtuoso del terreno scavato eccedente anche al di fuori delle aree di pertinenza dell'Autorità Portuale.
13. In riferimento a quanto riscontrato dal proponente rispetto ai punti 14-17 sopra riportati, si ritiene che gli elaborati prodotti/integrati, in questa fase, abbiano fornito complessivamente un esaustivo inquadramento preliminare per addivenire ad una descrizione generale dell'area d'intervento. In particolare, la relazione EIP.GEN.RE05 "Relazione tecnica smaltimento acque meteoriche" ha delineato le principali caratteristiche dei trattamenti previsti per le acque meteoriche, delle superfici scolanti e dei recapiti finali.

Pertanto, si ritiene debba essere fornito puntuale ed adeguato riscontro alle osservazioni sopra riportate.

Si rimette per il prosieguo.

Data 22/06/23

Il Direttore del Dipartimento
e del Servizio Territoriale
Dott. Chim. Vittorio Esposito

Il GdL

U.O.C. Servizio Territoriale del Dipartimento di Taranto: Dott. Ing. Mario Manna, Dott. Ing. Elvira Armenio, Dott.ssa Geol. Noemi La Sorsa

U.O.S. Impiantistico e Rischio Industriale - DAP Taranto: Dott. Ing. Alessandro Nociti, Dott. Sc. Amb. Flavio Pompigna, Dott. Ing. Roberto Primerano.

Appendice

Filename	HASH (MD5)
1LEIP_GEN_PIDS07a_signed.pdf	fe8311246486c744aca5820b6a77958f
1LEIP_GEN_PMA09.pdf	debccda2ba3f429d071a831857af5c62
1LEIP_GEN_RE01_signed.pdf	41d1dee8416c6d9c4ca24b018766e460
1LEIP_GEN_RE12_signed.pdf	a36f3828c575603e5d088441623cfee0
1LEIP_GEN_RE13_signed.pdf	abe4edb46ac0e922cf29cc14dad2bf8f
1LEIP_IDR_PR01_signed.pdf	46b14985ae992518654444846b1fe99c

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Centralino: 080 5460111
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino: 099 9946 310
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Filename	HASH (MD5)
1LEIP_IDR_PR06_signed.pdf	94ab54402ff264f4b279d079a07da3ee
1LEIP_INF_PR02_signed.pdf	96971be8ef5d285baa7ce38b98b8e80b
1LEIP_INF_PR03_signed.pdf	8d6ae022e2cb69011912de4834031cdb
1LEIP_INF_PR04_signed.pdf	f571ff25ef513e34c10ae62c4fb58880
1LEIP_INF_PR05_signed.pdf	80255fb2698e81c11661300c8572cbd0
1LEIP_INF_PR06_signed.pdf	c5cce3932ec5546caaf0f3c5fa7bd8ba
1LEIP_INF_PR07_signed.pdf	21751675f3fad0f2c9df39f3d91c0ed5
1LEIP_INF_PR11_signed.pdf	d577ea92822fa62ddb72b12d9ebd9c60
1LEIP_INF_PR13_signed.pdf	21bdd41e9b807a8fdff1a98fc6b17438
1LEIP_INF_PR14_signed.pdf	33d15cc75d709889791c59fdb34ac626
1LEIP_INF_PR15_signed.pdf	f90a72effb5745c8c0074038f5a56b93
1LEIP_INF_PR16_signed.pdf	b338f5dc8a640e54cb65a9c9dda244e5
1LEIP_INF_PR17_signed.pdf	bfbf81a2bed04e4220e4dfd184cfb117
EIP_GEN_RE01.pdf	1815c39cc10a0784a7b1868fed1ac191
EIP_GEN_RE02_signed.pdf	812bf880adab679749dfc1110c86799b
EIP_GEN_RE03_signed.pdf	13256fecce0ab11f9cc28c1d536bf10
EIP_GEN_RE04_signed.pdf	aea858d0c6d35a9b7080eb013a9fbdbe
EIP_GEN_RE05_signed.pdf	9098154e3583dd5123d0ad2d04f1d475
EIP_GEN_RE06_signed.pdf	7763b5de65360acce2b98a0503e91ae4
EIP_GEO_RE02_signed.pdf	68064825bdcc41b861eeb4e1ce8395c5
EIP_INQ_PL01_signed.pdf	8b2fd077e72a34e47c605a40800aa209
EIP_INQ_PL09_signed.pdf	09141708382ace585991f5d9e8f4a651
EIP_INQ_PL10_signed.pdf	b4201d6043d142d918583613a24c2f2c
EIP_PR_PL02_signed.pdf	53275af18fe8d83c100c609cd0556c77
EIP_PR_PL03_signed.pdf	a05b06fdf682c8847366aa1336f9a789
EIP_PR_PL04_signed.pdf	500b747698aede5003955315e106e01
EIP_PR_PL05_signed.pdf	b4da45959a488c3cb52d0a2e92c95ccc
EIP_PR_PL13_signed.pdf	59c5a3566be670e4c6726f09b6f6ce4b
EIP_PR_PL14_signed.pdf	85196c7afdc289d17343aaa583a6b657
EIP_PR_PL15_signed.pdf	770f719808dc3738001907b853a27e05
EIP_PR_PL16_signed.pdf	2490998023df18f4ee4cc732d3d2debe

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Centralino: 080 5460111
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
Servizio Territoriale
 C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
 Centralino: 099 9946 310
 PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Filename	HASH (MD5)
EIP_PR_PL17_signed.pdf	6357738d500ac0238a7cdce61b36d204
EIP_PR_PL18_signed.pdf	9bf979ad0a0314af38298a79e1fca91e
EIP_PR_SEZ06_signed.pdf	3cf98862e7c83047c32687410ae85ed9
EIP_PR_SEZ12_signed.pdf	f3d53c17f0f14d81ea26d19c5575552f
EIP_RIL_PL04_signed.pdf	35c5bf7ed81f938b6a8f41f5c2b4e602
EIP_VIA_1_signed.pdf	e781be5a88dc148868046c95eef13b72
EIP_VIA_2_signed.pdf	895f62565e12ab919068fc9d09ba1493
Modulo_Avviso_Pubblico_integrazioni.pdf	0591655cd468d8bf162cd55fe6ff7e03

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Centralino: 080 5460111
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto
Servizio Territoriale
 C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
 Centralino: 099 9946 310
 PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it